

La conseguenza. L'applicazione del favor rei alle condotte anteriori al 22 ottobre

Niente reato senza falsi documenti

LE ALTRE SITUAZIONI

Tra i comportamenti «graziati» il mancato superamento della soglia di 1,5 milioni e la presenza di perdite che portano sotto questo valore

■ Le modifiche al delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante **altri artifici** (si veda l'articolo di apertura) in vigore dal 22 ottobre comportano l'applicazione del *favor rei* nell'ipotesi in cui le condotte in passato costituenti reato ora non sono più tali e la criminalizzazione solo per il futuro delle nuove previsioni.

La non punibilità per passate condotte illecite che ora non costituiscono più reato dovrebbe interessare le seguenti ipotesi:

■ violazioni integranti il delitto per il superamento della soglia di 1 milione (la quale doveva concorrere con l'altra condizione dell'imposta evasa superiore a 30.000 euro, comunque alternativa alla verifica del 5% dell'imponibile sottratto a tassazione); infatti secondo le nuove previsioni potrebbero non essere punibili ove non sia superata la nuova soglia (1 milione e 500mila euro),

■ contestazioni basate su false rappresentazioni contabili non supportate da falsi documenti, in quanto la nuova previsione, rispetto alla precedente, non richiede più tale circostanza ma esclusivamente l'utilizzo di detti falsi documenti. Secondo l'Ufficio del Massimario della Cassazione ci sarebbe ora un allargamento dell'elemento oggettivo, tuttavia dal tenore letterale della norma, l'utilizzo di "falsi documenti" appare ben più ristretto e circoscritto rispetto alla precedente "falsa rappresentazione delle scritture contabi-

li". Basti pensare che una sotto-fatturazione accompagnata da un'esportazione di valuta in passato veniva spesso considerata rilevante ai fini della dichiarazione fraudolenta. Dal 22 ottobre, non essendoci, nella specie, falsi documenti a supporto dell'illecito, questa ipotesi non dovrebbe più integrare tale reato;

■ violazioni agli obblighi di fatturazione se, in passato erano stati ritenuti in qualche modo integranti i "mezzi fraudolenti". La nuova norma infatti esclude espressamente la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

■ condotte integranti abuso del diritto di cui all'articolo 10 bis della legge 212/2000 (che assorbe anche le precedenti condotte elusive di cui all'articolo 37 bis del Dpr 600/73); circostanza già peraltro esclusa di recente da alcune pronunce della Suprema Corte;

■ presenza di perdite riportabili che, per effetto del nuovo calcolo dell'imposta evasa, conducono ad un'imposta effettivamente evasa (e non più figurativa) sotto la soglia di punibilità.

Trovano invece applicazione solo dal 22 ottobre e non anche per ipotesi commesse in passato:

■ la possibilità anche per il contribuente non detentore di scritture contabili di commettere il delitto;

■ la rilevanza penale di operazioni simulate;

■ l'abrogazione della tolleranza in materia di valutazioni, ora riferita alla sola dichiarazione infedele.

A. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

